



ALLEGATO 3 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI ANGIOGRAFI FISSI, DISPOSITIVI OPZIONALI, SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 CIG _____; LOTTO 2 CIG _____

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad



- utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
 - c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
 - d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
 - e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., alla fornitura in noleggio di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
 - f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
 - g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 2 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del



- _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto ____ della procedura di cui sopra, a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture in noleggio oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/_____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo pari ad Euro _____ = (_____/_____) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico) che contiene anche l'Allegato "Flusso Datamart"), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 3 – Schema di Convenzione



Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore)> <eventuale ove vi siano stati, l'Allegato "H" chiarimenti resi in fase di gara>, l'Allegato "I" Patto di integrità, <<eventuale in caso di avvalimento: l'Allegato "J" contratto di avvalimento>> .

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Apparecchiatura:** Angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi e opzionali, come definiti nel Capitolato tecnico;
 - b) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - c) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - d) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - e) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
 - f) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura in noleggio;
 - g) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei/l Lotti/o di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - h) **Lotto:** comprende le forniture in noleggio di *Angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi e opzionali*, secondo la seguente suddivisione: *Lotto 1 – Angiografi vascolari; Lotto 2 – Angiografi cardiologici*;
 - i) **Quantitativo massimo della Convenzione:** si intende il quantitativo corrispondente a: 10 Angiografi vascolari (Lotto 1); 10 Angiografi cardiologici (Lotto 2);
 - j) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
 - k) **Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF):** la richiesta che le Amministrazioni interessate alle apparecchiature oggetto della Convenzione, dei servizi connessi, dei dispositivi e servizi opzionali dovranno emettere secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico, propedeutico all'emissione dell'Ordinativo di fornitura.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto



nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi opzionali, nonché dei servizi connessi, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a prestare le seguenti forniture in noleggio di:

- Lotto 1: n. 10 Angiografi vascolari;
- Lotto 2: n. 10 Angiografi cardiologici;

nonché di dispositivi opzionali, dei servizi connessi ed opzionali descritti al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico; con le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico e con le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente indicate in Offerta Tecnica; tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei quantitativi massimo predetti.

2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture in noleggio oggetto della presente Convenzione.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura deve essere preceduta dall'invio della Richiesta preliminare di fornitura e dalle attività ad essa connesse



come descritte all'articolo 6 della presente Convenzione nonché al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016 s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
7. Consip S.p.A. potrà apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
8. *(eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento)*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del contratto attuativo le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento; le Amministrazioni dovranno se del caso riferire a Consip S.p.A. delle verifiche eseguite. Consip S.p.A. in contraddittorio del fornitore verificherà quanto comunicato dalle Amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione della Convenzione.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 mesi a decorrere dal _____...(gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, previa comunicazione scritta della Consip

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 3 – Schema di Convenzione



S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 5 (cinque) o 7 (sette) anni decorrenti entrambi dalla *"data di accettazione della fornitura"*; la durata del contratto attuativo è rimessa all'Amministrazione Contraente all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 6

SOPRALLUOGO E ATTIVITÀ CONNESSE, CONSEGNA E INSTALLAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO, FORMAZIONE DEL PERSONALE, SMONTAGGIO E RITIRO DELLE APPARECCHIATURE ORDINATE AL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO, RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)

1. La fornitura in noleggio, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura (OdF), dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 3.1. del Capitolato tecnico, l'Amministrazione, prima di emettere l'OdF, dovrà inviare una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF). In esecuzione di ciascuna RPF, il Fornitore dovrà effettuare il sopralluogo secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. L'Amministrazione potrà emettere l'OdF esclusivamente:
 - indicando la data di messa a disposizione dei locali per l'installazione dell'apparecchiatura da parte del Fornitore, secondo i termini e le condizioni indicate nel Capitolato tecnico;
 - allegando il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori necessari.
4. La mancata messa a disposizione dei locali nel termine indicato nell'OdF, per fatto imputabile all'Amministrazione, legittimerà il fornitore a richiedere un indennizzo, nella misura e secondo i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e nel successivo articolo 14, per la ritardata consegna dell'apparecchiatura. In esecuzione di ciascun OdF, il Fornitore dovrà effettuare il sopralluogo di verifica e le attività connesse, la consegna e l'installazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera ed asporto dell'imballaggio.
6. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, come indicato nel paragrafo 3.6 del Capitolato tecnico, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro delle apparecchiature usate in



possesso delle Amministrazioni; tale servizio dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico. Inoltre, in esecuzione del contratto attuativo, il Fornitore procederà ad effettuare la formazione del personale, lo smontaggio e il ritiro delle apparecchiature ordinate al termine di durata del contratto, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicate al paragrafo 3 del Capitolato tecnico. Tutte le apparecchiature, compresi eventuali dispositivi opzionali oggetto della convenzione, saranno sottoposte alla verifica di conformità/collauda secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.3.

7. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione, e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
8. Il collaudo/verifica di conformità di cui ai precedenti commi si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
9. Nel caso di esito positivo del collaudo/verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "*Data di accettazione della fornitura*", salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del comma 12, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di seconda verifica con esito negativo, di risolvere il contratto di fornitura in noleggio relativamente alle apparecchiature che non abbiano superato il collaudo, fatto salvo l'ulteriore danno.
10. Le Amministrazioni Contraenti, inoltre, in corso di esecuzione contrattuale e con cadenza trimestrale eseguiranno verifiche di conformità per verificare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento e relative ai servizi connessi e accessori secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico. Saranno sottoposte a verifica di conformità anche le attività di smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori usati secondo le modalità e le tempistiche di cui al Capitolato Tecnico. L'esito delle operazioni di verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, deve essere comunicato al Fornitore.
11. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
12. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture in noleggio e dei relativi servizi resi disponibili.



13. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
14. Al termine del periodo di noleggio, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso del Contratto di noleggio, il Fornitore dovrà disinstallare e ritirare, a proprie spese, le apparecchiature e gli eventuali dispositivi opzionali nei tempi e nei modi descritti al par. 3.7 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7

SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza *full risk* per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura secondo le modalità ed i termini stabiliti nella presente Convenzione nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio associato alla fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di stipula della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di informazione, di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli Contratti attuativi, un apposito "*Customer Care*" telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. Il numero di telefono, numero di fax, l'email e/o la PEC sono pubblicati sul sito www.acquistinrete.it. E' obbligo del Fornitore comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. qualsiasi variazione dei suddetti riferimenti.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a



prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: *quantitativo, durata contrattuale, importo, valore del contratto, ecc.*;
- data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- data di Consegna, data di Collaudo;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
- _____ *<altro>*.

4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A.. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento Allegato "G".
5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi/forniture prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 8

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare le forniture in noleggio oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.



2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, pena l'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, eventualmente integrate con quanto al riguardo espresso nell'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato D *"Corrispettivi e tariffe"*.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla *"Data di accettazione"*, di cui al precedente articolo 2 *"Definizioni"*.
3. Ad installazione avvenuta, qualora l'Amministrazione Contraente non si rendesse disponibile, ingiustificatamente, ad eseguire la verifica di conformità/collaudo nel termine concordato di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, la fornitura in noleggio si intenderà accettata decorso inutilmente tale termine fissato ed il fornitore potrà fatturare i corrispettivi dovuti.
4. I predetti corrispettivi saranno fatturati:
 - con cadenza trimestrale (con emissione di fattura posticipata) relativamente al canone base per l'approvvigionamento dell'apparecchiatura e dei dispositivi opzionali eventualmente ordinati dall'Amministrazione;
 - dopo l'esecuzione dello smontaggio non conservativo e del trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori usati,secondo le modalità stabilite nel par. 6.2 del Capitolato tecnico, e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento, tramite di verifica di conformità, delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
5. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
6. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione> Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui



predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.>

7. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate.



Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a _____ < *indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula* >.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all'ultimo trimestre di ogni anno, previa verifica del Fornitore dei trimestri rispetto ai quali i pagamenti sono stati effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 6.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a _____ < *indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula* >.
15. < *clausola eventuale da inserire soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma* >: Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
16. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'OdF richiedano il "Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)" di cui al paragrafo 3.6 del Capitolato tecnico (Allegato A) verrà riconosciuto uno sconto fisso pari a _____ < *lo sconto non deve essere inferiore al 3%* > da applicare al canone mensile offerto per l'apparecchiatura in configurazione base e sugli eventuali dispositivi opzionali ordinati di cui all'allegato C "Offerta economica" ed allegato D "Corrispettivi e tariffe" relative alle apparecchiature e dispositivi opzionali offerti.

ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 3 – Schema di Convenzione



di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto:

- ai termini previsti per l’invio della conferma di ricezione di una Richiesta Preliminare di Fornitura (par. 3.1 del Capitolato Tecnico);
- ai termini previsti per l’effettuazione del sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei locali (par. 3.1 del Capitolato Tecnico);
- ai termini previsti per l’invio di un “progetto di massima” (par. 3.1 del Capitolato Tecnico);
- ai termini previsti nel paragrafo 3.5.3 del Capitolato Tecnico per l’attivazione del servizio di *Customer Care*;

il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Per ogni difformità, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al numero di sopralluoghi mensili, di consegne mensili e di installazioni previsti rispettivamente nel paragrafo 3.1 e 3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nei casi suddetti i giorni di ritardo saranno calcolati dalla scadenza del mese di riferimento nel quale non sono stati eseguiti i sopralluoghi e le consegne previste.

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nei paragrafi 3.1 e 3.2 del Capitolato Tecnico, per:

- l’effettuazione del sopralluogo di verifica al termine degli eventuali lavori effettuati dall’Amministrazione Contraente (par. 3.1 del Capitolato Tecnico);
- l’esecuzione degli interventi a carico del Fornitore (par. 3.1 del Capitolato Tecnico);
- la consegna e l’installazione dell’apparecchiatura e degli eventuali dispositivi opzionali (par. 3.2 del Capitolato Tecnico);

il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale determinata pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’ammontare netto del Contratto attuativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nei casi suddetti, i giorni di ritardo saranno calcolati dalla scadenza del mese di riferimento nel quale non sono stati eseguiti i sopralluoghi e le consegne previste.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o



a caso fortuito rispetto ai termini indicati al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico ovvero ai diversi tempi concordati tra le parti per l'effettuazione:

- della verifica di conformità/collaudo delle apparecchiature;
- del servizio di smontaggio e sostituzione delle apparecchiature in caso di esito negativo della verifica di conformità/collaudo,

l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'ammontare netto del Contratto attuativo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Per ogni difformità non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto alle modalità di effettuazione e ai termini concordati per la formazione del personale come da paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale determinata pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille in misura dell'ammontare netto del Contratto attuativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e fermo restando l'obbligo di eseguire entro un congruo termine le attività non svolte.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.5.1 del Capitolato Tecnico per l'effettuazione del piano di manutenzione preventiva concordate con il referente della P.A., l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,7 (zero virgola sette) per mille dell'ammontare netto del Contratto attuativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nei paragrafi 3.5.4 del Capitolato Tecnico per la predisposizione del servizio di telediagnosi, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille determinata in misura dell'ammontare netto del Contratto attuativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini concordati con l'Amministrazione per il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni ora lavorativa di ritardo (o frazione), non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.5.2 del Capitolato Tecnico per l'effettuazione dell'intervento di manutenzione correttiva ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,1 (zero virgola uno) per mille dell'ammontare netto del Contratto attuativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per il ripristino delle funzionalità e per la sostituzione dell'apparecchiatura/dispositivo di cui al paragrafo 3.5.2 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,9 (zero virgola nove) per mille dell'ammontare netto del Contratto attuativo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza



maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel Capitolato tecnico, per l'effettuazione dello smontaggio e successivo ritiro delle apparecchiature ordinate al termine di durata del contratto (par. 3.7 del Capitolato Tecnico), ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 1 (uno) per mille del valore annuo del contratto attuativo oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel Capitolato tecnico, per l'effettuazione servizio opzionale di smontaggio non conservativo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali da dismettere ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (par. 4 del Capitolato Tecnico), ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille del valore annuo del contratto attuativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, relativamente alla mancata soluzione del reclamo, potrà essere applicata al Fornitore una penale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'ammontare netto del Contratto attuativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Con riferimento a tutte le penali sopra riportate, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Per ogni difformità nella fornitura di parti di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura in noleggio rispetto a quanto previsto nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto del contratto attuativo pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i



- quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
17. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7 e all'articolo 5.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari all'0,3 per mille del valore annuo del Contratto attuativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
 18. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.5.5 del Capitolato Tecnico per le date di consegna della Reportistica sui livelli di servizio concordate con il referente della P.A., il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale determinata in misura dell'ammontare netto del contratto attuativo pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 19. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico per il ripristino del medesimo livello qualitativo delle apparecchiature o di uno più componenti, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,9 (zero virgola nove) per mille dell'ammontare netto del Contratto attuativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 20. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
 21. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "G" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 19, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

GARANZIA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 3 – Schema di Convenzione



2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell'esecutore;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, ai sensi



del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il Garante dovrà comunicare alla Consip S.p.A. il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato definitivamente dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla _____ in data _____ e avente n. _____ pari ad un importo di Euro _____.

Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriore causa di risoluzione:
 - l'esito negativo del secondo ed ulteriore tentativo di collaudo dell'apparecchiatura e/o dei dispositivi opzionali, ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 6 e nel Capitolato Tecnico;
 - il caso di apparecchiatura non utilizzabile per guasto o riparazione, prolungato per un periodo di tempo superiore ai 45 giorni solari consecutivi, fatta eccezione eventi accidentali non prevedibili e non riconducibili al fornitore.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 3 – Schema di Convenzione



o delle Amministrazioni contraenti, di segnalazione **all'Autorità Nazionale Anticorruzione** nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 14

RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI A SEGUITO DELL'EMISSIONE DELLA RPF

1. I lavori a cura della Amministrazione Contraente, necessari per la predisposizione dei locali in cui dovrà essere installata l'apparecchiatura, dovranno essere avviati e conclusi entro i termini indicati nel Capitolato tecnico al paragrafo 3.1.
2. Nel caso in cui entro i termini di cui al precedente comma i lavori non siano stati ultimati per fatto imputabile alla Amministrazione Contraente, quest'ultima dovrà corrispondere al Fornitore, a titolo di indennizzo, un importo pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni mese di ritardo (o frazione) a decorrere dal suddetto termine fino al giorno della comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta conclusione dei lavori.
3. Decorso un anno dalla scadenza dei termini di cui al comma 1:
 - a) il Fornitore avrà diritto alla corresponsione di un indennizzo per un importo pari a Euro 700,00 (settecento/00) per ogni mese di ritardo (o frazione), fino al giorno della comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta conclusione dei lavori;
 - b) fermo restando quanto previsto alla lett. a), il Fornitore potrà proporre alla Amministrazione, tramite comunicazione trasmessa a mezzo PEC, lo scioglimento del contratto attuativo. L'Amministrazione, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, potrà decidere se accogliere la proposta di scioglimento o se rigettarla, proseguendo il rapporto contrattuale. In caso di mancata risposta da parte dell'Amministrazione ovvero nel caso in cui quest'ultima rifiuti la proposta di scioglimento con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, il rapporto contrattuale proseguirà e l'Amministrazione sarà comunque tenuta alla corresponsione dell'indennizzo fino alla comunicazione di conclusione dei lavori.
4. Oltre alle somme espressamente previste e quantificate ai precedenti commi 2 e 3, il Fornitore non avrà diritto a pretendere alcun ulteriore compenso o indennizzo o riconoscimento economico di qualsiasi tipo. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 non potranno in ogni caso superare il 5% del valore dell'Ordinativo di fornitura. In caso di accoglimento della proposta di scioglimento di cui al comma 3, il Fornitore non avrà diritto ad alcuna ulteriore indennità o riconoscimento economico di qualsiasi tipo, oltre a quanto già percepito.

ARTICOLO 15 SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

SUBAPPALTO

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 3 – Schema di Convenzione



1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche tecniche (minime, migliorative e funzionali) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".
 - c) idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione di funzionalità e caratteristiche tecniche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
 - d) dichiarazione contenente l'indicazione di una o due strutture sanitarie pubbliche o private presenti sul territorio italiano (nome della struttura, indirizzo, nominativo referente, telefono) dove sarà resa disponibile l'apparecchiatura offerta in sostituzione, abilitata all'uso clinico, al fine di consentire alla Consip di procedere all'esecuzione della verifica tecnica di cui al seguente comma. Qualora l'apparecchiatura offerta in sostituzione non sia presente sul territorio italiano, sarà possibile indicare una struttura sanitaria pubblica o privata presente sul territorio europeo (nome della struttura, indirizzo, nominativo referente, telefono), abilitata all'uso clinico. Si evidenzia che, nel caso in cui venissero indicate sedi estere per l'esecuzione della verifica tecnica, limitatamente al territorio europeo, tale indicazione dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione attestante che l'apparecchiatura offerta non è presente sul territorio nazionale.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 3 – Schema di Convenzione



Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di caratteristiche funzionali almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A., entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma 1, comunicherà al Fornitore due date alternative in cui l’apparecchiatura offerta in sostituzione dovrà essere resa disponibile per la verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche funzionali. Nell’ambito della medesima comunicazione verrà invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore che avrà l’onere e la responsabilità di predisporre le apparecchiature, nonché i fantocci, i dosimetri, tutta la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica tecnica.

Il Fornitore dovrà, inoltre, svolgere tutte le pratiche tecniche ed amministrative (es. permessi, autorizzazioni) che dovessero essere necessarie allo svolgimento della verifica funzionale. Il tecnico nominato dal Fornitore, nel caso in cui la verifica si svolga all’estero, limitatamente al territorio europeo, dovrà avere padronanza della lingua italiana.

La Consip S.p.A. si riserva, sempre nell’ambito della verifica relativa alle caratteristiche funzionali, di procedere a una valutazione sulla qualità delle bioimmagini prodotte dall’apparecchiatura offerta in sostituzione.

3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura in noleggio dell’apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 18

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime, migliorative e funzionali) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo:
 - a) una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine:
 - i) alla intervenuta evoluzione tecnologica;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 3 – Schema di Convenzione



- ii) alla sussistenza, sul prodotto “evoluto”, di funzionalità e caratteristiche (minime, migliorative e funzionali) almeno pari a quelle del prodotto sostituito;
 - iii) alla descrizione delle caratteristiche “evolutive”.
 - b) idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione di funzionalità e caratteristiche tecniche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di Convenzione. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip S.p.A. ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
 - c) dichiarazione contenente l’indicazione di una o due strutture sanitarie pubbliche o private presenti sul territorio italiano (nome della struttura, indirizzo, nominativo referente, telefono) dove sarà resa disponibile l’apparecchiatura offerta in sostituzione, abilitata all’uso clinico, al fine di consentire alla Consip S.p.A. di procedere all’eventuale esecuzione della verifica tecnica di cui al seguente comma. Qualora l’apparecchiatura offerta in sostituzione non sia presente sul territorio italiano, sarà possibile indicare una struttura sanitaria pubblica o privata presente sul territorio europeo (nome della struttura, indirizzo, nominativo referente, telefono), abilitata all’uso clinico. Si evidenzia che, nel caso in cui venissero indicate sedi estere per l’esecuzione della verifica tecnica, limitatamente al territorio europeo, tale indicazione dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione attestante che l’apparecchiatura offerta in sostituzione non è presente sul territorio nazionale.
3. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. si riserva di procedere alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di caratteristiche funzionali e relative alla qualità delle bioimmagini almeno pari a quelle del prodotto oggetto di Convenzione. In particolare, al fine di procedere alla suddetta eventuale verifica, Consip S.p.A., entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta di cui al comma 1, comunicherà al Fornitore due date alternative in cui l’apparecchiatura offerta in sostituzione dovrà essere resa disponibile per la verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche funzionali e alla qualità delle bioimmagini. Nell’ambito della medesima comunicazione verrà invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore che avrà l’onere e la responsabilità di predisporre le apparecchiature, nonché i fantocci, i dosimetri, tutta la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della verifica tecnica.
- Il Fornitore dovrà, inoltre, svolgere tutte le pratiche tecniche ed amministrative (es. permessi, autorizzazioni) che dovessero essere necessarie allo svolgimento della verifica funzionale. Il tecnico nominato dal Fornitore, nel caso in cui la verifica si svolga all’estero, limitatamente al territorio europeo, dovrà avere padronanza della lingua italiana.
4. Solo in caso di esito positivo dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della eventuale verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto “evoluto” a quello precedentemente fornito.

ARTICOLO 19

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di angiografi fissi, dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato 3 – Schema di Convenzione



attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli approvvigionamenti effettuati tramite la presente Convenzione dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. od in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai *reports* specifici relativi sia la semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui sopra, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento



della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. _____.

6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, previa semplice comunicazione di volersi avvalere della presente clausola, e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.



ARTICOLO 20

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.

Ing. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (sopralluogo e attività connesse, consegna e installazione, collaudo/verifica di conformità e formazione del personale, smontaggio e ritiro delle apparecchiature ordinate al termine di durata del contratto, ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche); Articolo 7 (Servizi connessi ed accessori); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di



pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Garanzia); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Ritardo nell'esecuzione dei lavori a seguito dell'emissione della RPF); Articolo 19 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____